



STATUTO
Centro Universitario Sportivo di Milano
TITOLO I - Natura e scopi
ARTICOLO 1
Definizione

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo di Milano (C.U.S. Milano) Associazione Sportiva Dilettantistica: Cus Milano A.S.D. Il C.U.S. Milano è un Ente Sportivo Universitario, che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. Milano è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, che si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, e partecipa alle attività nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il C.U.S. Milano si adegua ai principi e alla normativa del D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, della L. 14 dicembre 2000 n. 376 e della L. R. Lombardia 08 ottobre 2002 n. 26, art. 8 comma 8, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il C.U.S. Milano attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria delle Università di Milano direttamente sia, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..

5. Il C.U.S. Milano sin dal 1947 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..

Il C.U.S. Milano considera l'esperienza dello sport universitario continuativa ed integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come opportunità educativa, di impegno ed aggregazione sociale, nonché come aspetto rilevante nelle attività culturali, formative e del tempo libero in ambito universitario e al servizio dell'intera comunità e del territorio.

6. Il C.U.S. Milano si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

7. Il Cus Milano si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo statuto del CUSI e con le sue finalità.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Sono finalità del C.U.S. Milano :

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione, nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU, delle Federazioni Sportive Nazionali e di altri Enti; nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;
- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse del C.U.S.I.
- e) il finanziamento, la partecipazione e la realizzazione, a progetti e a programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private;
- f) l'istituzione di assegni, di borse di studio, di contratti di tirocinio o di formazione, di dottorati di ricerca e di sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa con le Università di riferimento;
- g) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni a carattere culturali ed sportivo.
- h) l'attuazione di attività ed azioni di promozione sociale, civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri associati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonché i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore delle iniziative di utilità sociale.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

- a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dalle Università o da terzi;
- b) promuovere e attuare iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci e dei partecipanti tesserati;
- c) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- d) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali incluse eventuali fondazioni per le quali è previsto il riconoscimento giuridico.

ARTICOLO 3

Natura

1. Il C.U.S. Milano è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il C.U.S. Milano ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto del C.U.S.I..
3. Il C.U.S. Milano può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L'adesione del C.U.S. Milano al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.
5. Il Cus Milano accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione; recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purchè non in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti del CUSI.

ARTICOLO 4

Sede e Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, ed ha sede legale in Segrate (MI), in Via Circonvallazione Est n° 11, presso gli Impianti Sportivi Universitari

In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

ARTICOLO 5

Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. Il C.U.S. Milano, già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio e federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art.24.
2. Il C.U.S. Milano accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il C.U.S. Milano acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

- a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;
- b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

ARTICOLO 6

Strutture organizzative

1. Il C.U.S. Milano può strutturare la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.
2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Milano, fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale dell'associazione aderente al C.U.S.I..
3. Eventuali ulteriori denominazioni connesse a diverse modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..

TITOLO II - I Soci

ARTICOLO 7

Soci del C.U.S. Milano

1. Sono soci del C.U.S. Milano le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.
I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività dell'associazione.
2. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale in Milano, che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. Milano, in armonia con quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I..
3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione. Il domicilio dei soci nei rapporti con l'associazione è quello risultante dal registro dei soci.
6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa annuale e viene annotata in apposito registro dei soci, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. Milano.
L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Milano, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.
Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. Milano.
2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. Milano.
3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.
4. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III - I Tesserati

ARTICOLO 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Milano, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Milano che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..
3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 10

Doveri dei Tesserati

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite il C.U.S. Milano.
2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I.

TITOLO IV - Organi
ARTICOLO 11

Organi del C.U.S. Milano

1. Sono organi del C.U.S. Milano:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12

Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, purchè in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. Milano, su un quotidiano locale e in almeno una Università.
3. L'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria, nei casi in cui è competente a deliberare, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci del C.U.S. Milano.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
5. L'Assemblea straordinaria che modifica l'atto costitutivo o lo statuto delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Soci è validamente costituita e delibera ai sensi art. 21 Codice Civile.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del C.U.S. Milano:
 - a) l'elezione del Presidente;
 - b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art.16, previa determinazione del loro numero,
 - c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo Amministrativo per l'esercizio successivo;
 - e) la determinazione della quota annuale di iscrizione;
 - f) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;
 - g) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo;
 - h) l'approvazione del bilancio.
2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione separata e segreta.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) modifiche allo statuto
- b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- c) nomina dei liquidatori;
- d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i soci del C.U.S. Milano.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.
4. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. Milano ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente tra l'altro a:
 - a) nominare tra i suoi componenti uno o più VicePresidenti, designando il VicePresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;
 - c) convocare le assemblee dei soci;
 - d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - e) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Milano alle assemblee federali del C.U.S.I.;
 - f) approvare il Bilancio Preventivo;
 - g) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
 - h) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea, fermo restando che l'approvazione del bilancio è di competenza esclusiva dell'Assemblea;
 - i) amministrare il patrimonio e i mezzi dell'associazione;
 - j) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
 - k) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
 - l) cooptare i rappresentanti nominati dai Rettori che integrano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo comma 5.
 - m) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente statuto
3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, compresi il Presidente ed i rappresentanti dell'Università di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. Milano, eletti dall'Assemblea dei soci (salvo quanto stabilito al successivo comma 5. La perdita di qualifica di Socio comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo).
5. Una percentuale di rappresentanti del personale docente e non docente non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall'Assemblea, è nominata dal Rettore di ciascuna Università con proprio decreto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. Milano, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita. Nei casi di urgenza la convocazione può essere diramata nella stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

8. I Consiglieri svolgono gratuitamente il loro incarico di amministratore.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque motivo;
- b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, anche non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO V - Patrimonio e Mezzi

ARTICOLO 18

Patrimonio

Il patrimonio del C.U.S. Milano è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

ARTICOLO 19

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. Milano si avvale dei seguenti mezzi:

- a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;
- b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province anche Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Milano dall'esercizio delle sue attività;

- c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
 - d) ogni altro tipo di entrata.
2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. Milano.
- Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 20

Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. Milano comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S. Milano è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.
5. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 21

Scioglimento

1. Lo scioglimento la cessazione o l'estinzione del CUS sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori .
2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto, a fini sportivi ai sensi art. 90, comma 18 L. 289/2002, a fini di utilità sociale in applicazione alla legge 383/2000
3. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, purchè in regola con i pagamenti delle quote associative.

ARTICOLO 22

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Milano e il C.U.S.I., il C.U.S. Milano ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Milano ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. Milano a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..
5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 23

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 24

Norma transitoria

1. I soci effettivi ed anziani del C.U.S.I. esistenti alla data di approvazione di questo Statuto conservano tale qualifica diventando soci del C.U.S. Milano; a tal proposito il Consiglio Direttivo del C.U.S. Milano provvederà, a domanda o d'ufficio, alla ricognizione di tali soci e li inserirà in apposito Registro, fissandone tempi e modalità.
2. Coloro che hanno ricoperto cariche o svolto particolari attività sportive universitarie in seno al C.U.S.I. ed al C.U.S. Milano dal 1954 a tutto il 2001 possono essere ammessi alla categoria di soci anziani del C.U.S. Milano. Gli interessati dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo entro il 9 marzo 2003. L'ammissione è deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

ARTICOLO 25

Norme Integrative ed Interpretative

1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all'Assemblea dei soci.
3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea soci nella prima riunione utile